



# **LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE  
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

**41ª EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022**

## **LA COMUNITÀ EDUCANTE E L'IMPORTANZA DELLA MULTI -ATTORIALITÀ**

ROSALBA FIANDO

### **SESSIONE**

**BS9 - DEVIANZA MINORILE: BULLISMO, CYBERBULLISMO E GANG  
GIOVANILI. POLITICHE DI PREVENZIONE E ATTIVITA' DI POLIZIA  
GIUDIZIARIA**

**16/09/2022 - 15.00-18.00**



**CERCHIOBLU**  
*in soccorso dell'emergenza*

41<sup>a</sup> Edizione  
**Dal 15 al 17 settembre 2022**  
Riccione - Palazzo dei Congressi

## **LA COMUNITÀ EDUCANTE E L'IMPORTANZA DELLA MULTI -ATTORIALITÀ**

**PROTOCOLLI D'INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DEI MINORENNI**

**GIUSTIZIA RIPARATIVA  
E  
PERCORSI DI SUPPORTO E RIELABORAZIONE DELL'ESPERIENZA DEL  
BULLISMO**

A cura del Commissario PO Rosalba Fiando

Il processo penale minorile si incardina sulla preminente necessità di tutelare il minore in tutte le situazioni, anche quando risulta responsabile della commissione di un reato,

L'Italia si è dotata di una **DISCIPLINA A PARTE PER IL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI** al momento della commissione del fatto di reato.

**Con legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987**, si è stabilito che tale disciplina debba essere effettuata:

**SECONDO I PRINCIPI GENERALI DEL NUOVO PROCESSO PENALE**

**con il presupposto necessario della valutazione delle condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità, dalle esigenze della sua educazione.**

Il D.P.R. n.448 del 22 settembre 1988  
attuа la legge delega n. 81/1987 e disciplina il processo penale minorile.

### Il processo minorile



- ❖ recupero sociale del minore;
- ❖ adozione di provvedimenti che evitano l'applicazione della sanzione penale **anche in caso di accertamento di responsabilità.**

indispensabili **accertamenti sulla personalità del minore**  
e quindi indagini dirette ad accertare qualità psichiche indipendenti da cause patologiche

(che l'articolo 220 c.p.p. vieta nei processi a carico dei maggiorenni)

Definiti sulla base del **principio di specializzazione**

### ❖ **tribunale per i minorenni**

organo giudicante costituito da quattro giudici,  
due dei quali sono magistrati togati e due sono membri laici (un uomo e una donna esperti  
di assistenza sociale, scelti tra cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale,  
pedagogia, psicologia) che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

### ❖ **La sezione di Corte d'appello per i minorenni**

giudica invece sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni.  
Si compone di tre magistrati e due esperti laici aventi i requisiti di cui sopra.

## LA POLIZIA GIUDIZIARIA

### Principio di specializzazione



in ogni Procura della Repubblica per i minorenni

è istituita **una sezione specializzata di polizia giudiziaria  
alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.**

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n.448/1988, l'autorità giudiziaria si avvale in ogni stato e grado del procedimento:

- dei servizi giuridici dell'amministrazione della giustizia;
- dei servizi di assistenza degli enti locali con la precipua funzione sia di fornire all'autorità giudiziaria dati **sulla personalità del minore**, sia di svolgere **attività di assistenza del minore** stesso grazie alla possibilità di partecipare alla preparazione e all'attuazione di interventi che costituiscono il contenuto di misure penali disposte dal giudice.

## POSSIBILITÀ DI EMANARE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI È RIDOTTA

Tenuto conto :

- ❖ 1) della **fragilità caratteriale** propria del minorenni;
- ❖ 2) della necessità di **non interferire nei processi di evoluzione** della personalità causandone dannose interruzioni.

(diversamente da quanto avviene nel rito ordinario)

## LIBERTÀ PERSONALE

Informato a tali principi, il legislatore delegato ha previsto:

- 1) L'esercizio **facoltativo** del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti;
- 2) La **facoltatività** delle misure cautelari personali;
- 3) Il potere del giudice di disporre la **custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità** e sempre che sussistano **gravi ed inderogabili esigenze istruttorie o di tutela della collettività**.

## MISURE CAUTELARI D.P.R. N.448/1988

I minori risultano assoggetti ad un **sistema cautelare autonomo**.

Nella scelta tra le varie misure cautelari si tiene conto dei criteri di:

- ❖ **proporzionalità e adeguatezza** (ex art.275 c.p.p.),
- ❖ della esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

Le misure cautelari personali sono quattro:

- 1) **Prescrizione** (inerenti all'attività di studio o lavoro o ad altre attività utili all'educazione del minore).
- 2) **Permanenza in casa**.
- 3) **Collocamento in comunità**.
- 4) **Custodia cautelare**, di cui i termini di durata massima previsti dal c.p.p. sono ridotti della metà per reati commessi da minori di anni diciotto, di due terzi per reati commessi da minori di anni sedici.

## RITI SPECIALI E PRECLUSIONI EX ART. 25 DPR 448/1988

Non tutti i riti speciali previsti dal c.p.p. possono essere applicati nel procedimento penale minorile.

Giudizio abbreviato **Libro VI, titolo I Artt. 438 ss. c.p.p.**

Giudizio immediato **Libro VI, titolo IV, artt. 453 ss. C.p.p.**

Giudizio direttissimo, **Libro VI, titolo III Artt. 438 ss. c.p.p.**

La sua applicabilità è subordinata alla possibilità di compiere gli accertamenti sulla personalità del minore non in contrasto con le esigenze educative ex art. 25 co. 2 bis e co. 2 ter D.P.R. 448/88.

### È esclusa l'applicabilità

- del **patteggiamento** **Libro VI, titolo II, artt. 444 ss.c.p.p.**  
*perchè non consente di valutare a pieno la capacità decisionale dell'imputato che patteggia.*
- del **procedimento per decreto** **Libro VI, titolo V, artt. 459 ss.c.p.p.**  
*perchè non consente di valutare adeguatamente la personalità del minore.*

## DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

### 1) SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

*Ex art. 27 DPR 448/88*

può essere richiesta dal PM solo se ricorrono tre condizioni:

- ❖ **tenuità del fatto** (ex art. 131 bis C.p. )
- ❖ **occasionalità del comportamento**
- ❖ **pregiudizio per le esigenze educative del minorenne determinato dalla prosecuzione del procedimento**

## 2) MESSA ALLA PROVA

*Viene applicata quando il giudice sospende il processo perché ritiene di dover **valutare la personalità del minore** solo dopo che i servizi minorili abbiano effettuato le opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.*

*Dopo il periodo di messa alla prova, il giudice può infatti estinguere il reato se ritiene che essa abbia avuto esito positivo.*

**Comma 1°:**” *Il giudice...può disporre ....la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2°. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni ....o ...., per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione”.*

## b) Art. 27 D.lvo 272/1989

***Comma 1°:” Il giudice provvede ....sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi Socio-assistenziali degli Enti locali”.***

***Comma 2°:” Il progetto di intervento deve prevedere tra l’altro:***

- a) Le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita.
- b) Gli impegni specifici che il minorenne assume.
- c) Le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale.
- d) Le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa”.

La Fonte normativa:  
art. 29 D.P.R. 448/1988

Art. 29 D.P.R. 448/1988: «Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.»

# Istituti del procedimento minorile

## PERDONO GIUDIZIALE ex art. 169 C.P.

*“Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a € 5, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuta riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.*

*Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare*

## M.A.P.

Ex art. 28 D.P.R 448/88

## Condanna

14 – 18 anni

## IRRILEVANZA DEL FATTO ex art. 27 D.P.R. 448/88

(richiesta di Sentenza di non luogo a procedere)

- Tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p. – D.lgs. 28/2015)
- Occasionalità del comportamento

## IMMATURITÀ ex art. 98 c.p.

“È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, **se aveva capacità d’intendere e di volere**; ma la pena è diminuita “

## Non Imputabilità e immaturità - differenze

❖ **NON IMPUTABILITÀ** con riferimento al **soggetto infraquattordicenne** ex Art. 97 c.p.

*La maturità psichica, rappresenta il frutto di un percorso evolutivo condizionato da molteplici fattori, personali, familiari ed ambientali.*

*14 anni – rappresentano la soglia minima al di sotto della quale l'imputabilità è esclusa. Il minore viene dunque considerato incapace di intendere e di volere senza alcuna possibilità di verificarne in concreto l'effettivo grado di maturità psichica.*

❖ **IMMATURITÀ** con riferimento al **soggetto ultraquattordicenne** ex art. 98 c.p.

*Laddove si contempra una presunzione relativa di imputabilità del minore che al momento del fatto aveva già compiuto i quattordici anni, si presume una maturità mentale che il giudice dovrà valutare caso per caso, determinando se il grado di sviluppo del minore era tale da consentirgli un discernimento del significato e degli effetti della propria condotta, comprendendone appieno il disvalore.*

## Archiviazione senza processo: immaturità e tenuità del fatto

Assunzione di responsabilità

Condizioni personali e/o familiari

**Attività riparativa**

## Peculiarità del procedimento minorile

- 1) Previsione, da parte del Consiglio dell'ordine forense, di un **elenco di difensori con specifica preparazione nel diritto minorile**.
- 2) **Esclusione dell'esercizio dell'azione civile** per le restituzioni o il risarcimento del danno.
- 3) **Divieto di pubblicare o divulgare notizie o immagini** idonee a identificare il minore.
- 4) Svolgimento **dell'udienza dibattimentale a porte chiuse**.

## PROCESSO STRUMENTO PUNITIVO

OPPURE

RESTITUZIONE DI OPPORTUNITA'  
DI CRESCITA MANCATE

**IL MINORENNE NON È IL REATO CHE COMMITTE**  
Dal disagio alla pericolosità il passo è breve

Procedimento a tutela



Procedimento penale

## SE IL MINORENNE NON È IL REATO CHE COMPIE.....

### PREVENZIONE

impone di ricucire i legami fra le istituzioni e la società perché intorno ai ragazzi, alle loro famiglie e alla scuola rinasca e si rinforzi la

**COMUNITÀ EDUCANTE.**

Dietro un **episodio reato** c'è sempre un **disagio**,  
più o meno grande, che assolutamente non giustifica la condotta, ma che  
impone di approfondire la ricerca di ciò che è mancato nel percorso  
educativo/affettivo della crescita e che è **fonte di sofferenza.**

**LA RINUNCIA ALLA PREVENZIONE**

**SI TRADUCE**

**NELLA**

**RINUNCIA AL RECUPERO**

La restituzione di **opportunità di crescita mancate** passa attraverso molteplici azioni: tanto è complessa la situazione più dovranno essere **articolate** le azioni di promozione del recupero del percorso di crescita

La **collaborazione** di tutte le Istituzioni con l'Autorità Giudiziaria minorile consente la individuazione di un progetto di **intervento «su misura»**.

il coinvolgimento della rete **non** soltanto dopo la commissione del reato.

**L'autore del reato non deve diventare vittima del processo**

**Un bambino / adolescente in DIFFICOLTÀ che trovi AIUTO,  
difficilmente sarà AUTORE DI REATO**



**L'AIUTO fornito al bambino / adolescente  
richiede competenze specifiche**

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento

“**BULLISMO**” traduzione italiana del termine inglese *bullying*, è utilizzato per descrivere **condotte di prevaricazione**, diffuse fra i giovani in un’età per lo più pre-adolescenziale, nell’ambito del quale un soggetto tiene una condotta illecita verso un altro soggetto, tendenzialmente più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica, economica, ecc.), cagionandogli danni fisici e/o psicologici.

### L’UTILIZZO DI STRUMENTI TECNOLOGICI

ha favorito l’insorgere di ulteriori condotte devianti ad es. il *revenge porn*, il *cyberbullismo*, *Fear of Missing Out* (FOMO) etc etc...

**Cyberbullismo** *«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».*

## LEGGE 71/2017 – «DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Il legislatore Italiano interviene con l'approvazione della L. 71/2017, intitolata :

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

La ratio del nuovo testo normativo è quello di combattere il bullismo in ogni sua forma ivi compresa quella del cyberbullismo.

**prevenire, informare, educare**

i minori sempre di più utilizzano strumenti tecnologici e i genitori spesso sono impreparati e non ne sorvegliano il corretto uso.

L'obiettivo – recita l'**articolo 1** della legge, è di «*contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche*».

## LINEE DI ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

*Nell'ambito delle politiche scolastiche, sono state di recente messe in campo strategie sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, con lo scopo di dare continuità alle Linee di Orientamento emanate nell'Ottobre 2017, che recepiscono le integrazioni e le modifiche necessarie previste dagli interventi normativi, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", strumento flessibile e suscettibile di aggiornamenti biennali.*

*Il dettato normativo, infatti, attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo, tuttavia, il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni preventive in un'ottica di governance coordinata dal Ministero che includano: la **formazione** del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un **referente** per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di **peer education**, la previsione di **misure di sostegno e di rieducazione** dei minori coinvolti.*

Per combattere tale fenomeno diventa necessario favorire

**una convergenza educativa**

tra scuola e famiglia al fine di arrivare a condividere un patto educativo il più possibile partecipato.

## Non è stato creato un nuovo reato

La tentazione «punitiva» è stata superata in favore della **prevenzione**, mettendo le scuole al centro degli Investimenti che riguardano i ragazzi, perché diventi Responsabilità di tutti creare una

**«comunità educante»**

in grado di promuovere la cultura del **rispetto**, dell'**inclusione** e dell'**educazione** alla **legalità** come valore fondante la **libertà** di ciascuno.

## PREVENZIONE

La legge 71 individua anzitutto **l'U.S.R.** quale primo riferimento per le azioni di prevenzione

La **collaborazione** degli **organi di Polizia**, con gli **insegnanti**, con i **servizi**, con il **Centro di mediazione**, con le **Associazioni Educative** di territorio e con l'Autorità Giudiziaria minorile consente di intercettare precocemente il disagio e di analizzare le problematiche per la individuazione di un progetto di **intervento «su misura»**.

Fondamentale è il coinvolgimento della **RETE** non soltanto dopo la commissione del reato.

## COSA FA LA POLIZIA LOCALE DI TORINO IN AZIONE SINERGICA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI

### 1. DUE **protocolli** d'intesa con il Reparto di Prossimità della Polizia Locale di Torino

- ❖ **PROTOCOLLO "Ricominciamo"** specifico sulle azioni di **giustizia riparativa**.
- ❖ **Protocollo Progetto «SicurSè»** prevenzione contrasto **del Bullismo e Cyberbullismo**.

### **GIUSTIZIA RIPARATIVA,**

- ❖ percorsi che consentano alla vittima di **recuperare una posizione di centralità** nel procedimento penale e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni, così sanando la lesione al tessuto sociale che la commissione del reato di fatto ha determinato
- ❖ esperienze di **Restorative Justice (RJ)** sviluppate in Italia a quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei, convergono all'orientamento, ai principi e alle disposizioni contenuti nella Direttiva 2012/29/UE – secondo cui ai programmi di RJ si deve ricorrere soltanto nell'interesse della vittima, oltre che col suo consenso libero, informato e sempre revocabile.

## PROGRAMMI DI RJ

- ❖ I programmi di RJ, in Europa e altrove, convergono nel **chiedere all'autore di reato di attivarsi per promuovere concrete attività riparative nei confronti della vittima** e della sua comunità di appartenenza, lungo **un percorso che deve condurlo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato**, nonché a riconoscere e a elaborare la propria responsabilità.
- ❖ possibilità di **accedere ai programmi di giustizia riparativa** e di mediazione sia nel diritto penale minorile **in ogni stato e grado del procedimento**;
- ❖ Favorendo **tavoli di ricomposizione**, esperienza che rappresenta un momento di assunzione di responsabilità e occasione per definire insieme a lei una forma di riparazione adatta al reato commesso e riscatto per la vittima stessa.

- ❖ **La prevenzione** è l'obiettivo della «**Comunità educante**» ed è costruita «con» i ragazzi e non sulle loro teste.
  
- ❖ **La punizione** è **restituzione di opportunità di crescita** e non vendetta sociale.

## PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E BULLISMO

- Autori di reato minorenni, **anche non imputabili e vittime;**
- percorso di **responsabilizzazione** a partire dalla **valorizzazione dei «Talenti» degli autori di reato** e, parallelamente, delle vittime;
- **riconciliazione** fra autore e vittima ;
- Soggetti attivi : **Procura per i Minorenni, le scuole, la polizia locale/giudiziaria, gli educatori del territorio.**



## Ruolo della PG Il metodo adottato dalla Polizia Locale di Torino

Dal reato si costruisce  
la **prevenzione secondaria**:

La **polizia giudiziaria** non si ferma all'accertamento del reato, ma approfondisce le **dinamiche relazionali** che lo hanno favorito o causato e propone la **ricomposizione** tra le parti. In particolare, quest'ultimo strumento, finalizzato al sostegno della parte offesa e alla riduzione del danno, rappresenta un **percorso** per la risoluzione sostanziale del conflitto, che parte **dall'assunzione di responsabilità dell'autore** e mira a realizzare una condizione accettabile da entrambe le parti del conflitto che le contrappone.


## PROTOCOLLO «SICURSÈ» - AZIONI CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ha creato una **Rete** tra le varie istituzioni e il Privato Sociale (servizi sociali, di neuropsichiatria e/o psicologia, oltre all'università, il cui coinvolgimento è parso essenziale per la doverosa **ricerca** sugli esiti della sperimentazione, l'URS - Amnito territoriale di Torino, Città di Torino - Assessorati Politiche Sociali, Istruzione, Polizia Locale - Ordine degli Psicologi),

**il cui centro propulsore rimane la Procura per i Minorenni.**

Si sono reperite delle **risorse offerte dal PRIVATO SOCIALE** per l'attuazione di percorsi di crescita ed educazione del minore autore del reato, poiché più spesso di quanto non si creda, dimostra di avere bisogno di aiuto ed, in parallelo, si sono predisposti percorsi a sostegno della persona offesa (vittima).

## RETE – PROTOCOLLO «SICURSÈ»



**«omissis...nella convinzione che il principio ispiratore dell'azione giudiziaria minorile debba essere la "prevenzione", oltreché, laddove la condotta abbia già causato un danno, sviluppare attenzione e sostegno nei confronti dei soggetti vittime di tali atti, alla luce della Direttiva Europea sulle Vittime di Reato (29/2012 del 25/10/2012) e alla esperienza maturata nell'ambito dei progetti di Giustizia Riparativa avviati, per la prima volta in Italia, proprio sul territorio regionale e, particolarmente, sul territorio torinese.... con il presente Protocollo d'Intesa si vuole promuovere e sostenere la crescita delle esperienze già in essere e la creazione di nuove che si possano rifare ad un paradigma riparativo che consente di affrontare i conflitti scaturiti da azioni illecite attraverso il coinvolgimento diretto dei suoi attori sociali: la persona vittima, l'autore delle condotte di cui sopra e la comunità. Omissis..»**

## OBIETTIVI

«Offrire opportunità aggiuntive al **sostegno delle persone minorenni in condizione di sofferenza e/o fragilità, che siano in grado di rinforzare le risorse personali, e di ragazzi vittime di bullismo e/o di cyberbullismo, al fine di permettere loro di elaborare l'esperienza traumatica vissuta, recuperare l'autostima e trovare nuovi percorsi di crescita volti al superamento del vissuto di vittima.**»

**Intervenire a livello scolastico, giuridico e psicopedagogico con incontri di sensibilizzazione e formazione, al fine di approfondire le differenti sfaccettature del fenomeno del bullismo; sensibilizzazione e formazione che favoriscano l'osservazione e l'incoraggiamento di vittime ed autori, entrambi caratterizzati da fragilità e con vissuti traumatici, lungo un percorso di riconoscimento reciproco e riparativo del danno subito e/o arrecato.**

Promuovere, sul territorio torinese, il coordinamento dei progetti storicamente operanti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado per **avviare una "co-progettazione" mirata** che sappia rispondere in modo organico al fenomeno oggetto del presente protocollo d'intesa.»

## FINALITÀ

«Attuare un'azione di **prevenzione** e stimolare la resilienza, cioè la capacità di **favorire la ripresa dei minori coinvolti in atti di bullismo** e, così, potenziare la possibilità di rigenerare una **dimensione identitaria diversa da quella precedente.**»

## PER CONCLUDERE

- Punizione e prevenzione rimandano all'**educazione**.
- Punizione e prevenzione hanno l'obiettivo di **responsabilizzare**.
- Punizione e prevenzione prestano **attenzione alla vittima** ( reale o potenziale).
- Punizione e prevenzione producono gratificazione.
- Punizione e prevenzione favoriscono la **maturazione di una identità positiva**.
- Punizione e prevenzione consentono la **scoperta di «talenti»**.



**CERCHIOBLU**  
*in soccorso dell'emergenza*

41<sup>a</sup> Edizione  
**Dal 15 al 17 settembre 2022**  
Riccione - Palazzo dei Congressi

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**